

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 23 aprile 2008 alle ore 12 presso l'Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con l'intervento dei Sigg.

Sono presenti

MARIOLUIGI BRUSCHINI
EMANUELE BURGIN
EUGENIO FUSIGNANI
LUIGI GIORGETTI
SERGIO GOLINELLI
FRANCO LORENZI
VALERIO NARDINI

Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI

Funge da Segretario

L'Assessore EMANUELE BURGIN

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO MELLONI

omissis

Delibera n. 1/1

OdG 1 Adozione del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

- l'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; lo stesso articolo al comma 3 che dispone la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali; al comma 2 dispone altresì l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 che regola la fase transitoria, stabilendo che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;
- la delibera della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, recante "Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di bacino", che ha preso atto della necessità di garantire la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali, nelle more del completamento delle procedure per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione della disciplina di trasferimento delle funzioni e di regolamentazione del periodo transitorio di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che integra l'art. 170 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserendovi il comma 2-bis che dispone la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n° 183, fino all'entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la costituzione dei distretti idrografici, di cui al titolo II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e la relativa disciplina;

Premesso:

- che con propria deliberazione dell'26 luglio 2007 n. 1/1 ha provveduto ad adottare il Progetto di Revisione Generale del Piano Stralcio del Torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della L. 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con nota del 3 agosto 2007 prot. n. AR/2007/1161 ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e alle Province di Bologna e Modena tale progetto di Piano Stralcio per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 18, commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con nota del 3 agosto 2007 prot. n. AR/2007/1167 ha trasmesso al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna il CD del progetto di Piano Stralcio e lo studio finalizzato alla valutazione di incidenza per gli adempimenti di cui all'art.5 del DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- che ai sensi del comma 6 del citato art. 18 ha pubblicato in data 16 agosto 2007 sia nella Gazzetta Ufficiale n° 189 che nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 122 l'avviso della avvenuta adozione di tale Progetto di Piano Stralcio;
- che conseguentemente, la pubblicazione del progetto in esame è avvenuta dal 17 agosto 2007 al 30 settembre 2007 ed il periodo utile per la presentazione di osservazioni è stato dall'1 ottobre 2007 al 14 novembre 2007;
- che con nota del 20.11.07 prot. 133208/8332 il Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale e Politiche Faunistiche U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Modena ha restituito il "Registro di annotazione delle richieste di visione" e comunicato che non sono state riportate osservazioni;
- che con nota del 21.11.07 prot. PG 0384750 il Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Bologna ha restituito il "Registro di annotazione delle richieste di visione" e comunicato che non sono state presentate osservazioni sullo stesso registro;
- che con nota del 16 gennaio 2008 prot. PG/2008/15422 il Responsabile del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l'esito positivo della valutazione di incidenza "a condizione che qualsiasi progetto o intervento inerente la realizzazione di opere che possono incidere in maniera

significativa sui Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciali, sia preventivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza, in base alla normativa vigente in materia”;

- che con deliberazione n. 362 del 17.03.2008 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna:

- ha espresso parere positivo sul progetto di piano stralcio con specifiche motivazioni, recependo analogo parere della Conferenza Programmatica dalla stessa convocata ai sensi dell'art. 1-bis comma 4 della L. 11.12.2000 n. 365;
- ha formulato su aspetti specifici del Progetto di Piano pareri, riserve ed indicazioni che comprendono le specifiche osservazioni della Conferenza Programmatica;
- ha espresso analitico parere sulle osservazioni presentate;

Atteso:

- che la Regione Emilia-Romagna ha formulato le sottoriportate riserve, indicazioni e proposte di modifica al Progetto di Piano:

C) per quanto riguarda il corpo normativo si rileva quanto segue:

- C.1) art. 1 (oggetto del Piano): si chiede di esplicitare con maggiore chiarezza a quale porzione di territorio si fa riferimento con l'espressione: “il territorio del bacino compreso tra il fiume Reno e il torrente Samoggia che confluisce, naturalmente o artificialmente, nel fiume Reno”, anche, eventualmente utilizzando la descrizione fornita nel Capitolo 6 della Relazione generale del Titolo II;
- C.2) art. 3 (elaborati del piano): si chiede di chiarire al comma 3 che le Tavole individuate con la lettera B rappresentano un allegato tecnico alla Relazione e non presentano valore di carta di piano;
- C.3) art. 4 (definizioni): si chiede di valutare l'opportunità di inserire nell'elenco anche la definizione di “reticolo di bonifica” (o “rete di scolo di bonifica”);
- C.4) art. 12 bis (aree interessate da alterazione permanente dell'assetto geomorfologico e idrogeologico dei versanti): si chiede di stralciare l'articolato in quanto così come formulato risulta non congruente con la vigente normativa in materia di attività estrattive; in particolare si rimarca che una volta conclusasi l'attività di cava e verificato che la sistemazione eseguita sia realizzata in conformità

al progetto presentati, la legislazione vigente non prevede ulteriori impegni ed obblighi da assolvere da parte del cavatore. Tuttavia si riconosce la fondatezza delle motivazioni che sono alla base della sua stesura, con particolare riguardo al problema del monitoraggio e della manutenzione dell'area, una volta conclusa la sistemazione, sarà cura della Regione tenerne conto in sede di elaborazione del nuovo progetto di legge sulle attività estrattive, attualmente in corso. Sono conseguentemente da stralciare tutti i riferimenti all'art. 12bis contenuti nelle Norme;

- D) sempre in relazione al corpo normativo, si rilevano i seguenti errori materiali:
- D.1) eliminare la differenziazione di carattere individuata in premessa come “chiave di lettura” e riferita alle differenze intercorrenti tra le norme del piano vigente e le modifiche proposte dal Progetto di Piano, in quanto non pertinente alla stesura delle norme in approvazione;
 - D.2) art. 19, comma 1, sostituire “piani” con “programmi”;
 - D.3) art. 21, comma 1, dopo le parole “...per la riduzione dei rischi individuati” mancano le parole “che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai piani di risanamento territoriale”;
 - D.4) art. 30, comma 1,: sostituire “di cui all’art.15 della L.142/90” con “di cui all’art.20 del DLgs.267/00”;
 - D.5) art. 15, commi 1 e 9; art. 16, comma 1; art. 17, comma 1; art. 18, commi 1 e 10; art. 20bis, comma 1: sostituire “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” con “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica”;
- E) con riferimento alla cartografia del Progetto di Piano relativa al Titolo I, alla luce di quanto espresso alla precedente lett. C.4, si chiede di stralciare le schede con relativa cartografia, dalla n. CD1 alla n. CD6, concernenti le “Aree a rischio attività estrattive, cave e discariche e depositi di terre derivanti da attività di scavo”.
Si chiede di rivedere in tal senso anche la parte descrittiva contenuta nella Relazione del Titolo I;
- F) con riferimento alla cartografia del Progetto di Piano relativa al Titolo II, si rileva quanto segue:
- F.1) Tavole 2.0, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28: i corsi d’acqua tra destra Samoggia e sinistra Lavino risultano fasciati nella loro porzione di asta collinare. Le perimetrazioni continuano fino alle rispettive

confluenze solo per il torrente Ghironda e il rio Martignone, mentre si interrompono sul limite della pedecollina per gli altri rii e torrenti. Si chiede di valutare, per una maggiore chiarezza nella lettura della cartografia e nell'applicazione delle norme relative, la possibilità di estendere le fasce fino al punto di confluenza per tutti i corsi d'acqua dell'area indicata;

- F.2) Tavole 1.1 e 1.2: contrariamente a quanto rappresentato nelle corrispettive Tavole del PSAI, nella cartografia del Progetto di Piano non è stato riportato il reticolo di bonifica, nonostante questo sia indicato nelle Tavole B. Per una maggiore chiarezza nell'interpretazione delle norme e per mantenere l'analogia con il PSAI, si chiede di valutare l'opportunità di effettuare tale integrazione cartografica;
Sempre in relazione alle Tavole, si segnalano i seguenti errori materiali:
- F.3) Tavola 1.2: l'etichetta "rio dei Bagni" è posta in posizione non corretta, essendo in corrispondenza di corso d'acqua affluente in sinistra del torrente Samoggia avente altra denominazione da CTR (rio Marzatore);
- F.4) Tavola 1.2: l'etichetta "fosso Manfredolo" è posta in posizione non corretta, essendo in corrispondenza di corso d'acqua affluente in destra del fiume Reno avente altra denominazione da CTR (rio Canalazzo);
- G) con riferimento al Programma degli interventi di cui al Titolo II, si chiede di valutare l'opportunità di inserire in esso anche le opere strutturali strategiche per la messa in sicurezza del territorio afferente al rio Canalazzo, individuate a livello di fattibilità nello studio idrologico – idraulico di dettaglio effettuato sul bacino in oggetto e citato nella Relazione Generale del Titolo II;
- H) con riferimento al quadro conoscitivo, si chiede di integrarlo allegando la cartografia del dissesto a partire dalla versione aggiornata elaborata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale ed eventualmente da modificare sulla base degli aggiornamenti effettuati dall'Autorità di bacino del Reno in occasione degli studi propedeutici alle zonizzazioni delle aree a rischio da frana;
- che al progetto di piano sono state presentate alla Regione Emilia-Romagna n. 6 osservazioni, di cui 3 nei termini e 3 fuori termine, tutte oggetto di istruttoria da parte della Regione stessa;

- che l'Allegato K riporta l'elenco analitico di tutte le osservazioni presentate alla Regione Emilia-Romagna con una sintesi di tutti gli elementi in essa contenuti;
- che l'Allegato L riporta il parere espresso sulle stesse dalla Regione Emilia-Romagna;

Valutato:

- come, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Segreteria e dal Comitato Tecnico le riserve, indicazioni e pareri della Regione Emilia-Romagna possano essere utilmente recepite, al fine di migliorare e perfezionare l'impianto normativo e progettuale del Piano, come di seguito indicato in relazione ai medesimi punti delle stesse:

- C) per quanto riguarda il corpo normativo:
 - C.1) l'indicazione viene recepita modificando l'art.1 in modo da poter meglio identificare il territorio oggetto del piano;
 - C.2) l'indicazione viene recepita modificando nell'art. 3 (elaborati del piano) la collocazione delle tavole B come parte integrante della Relazione;
 - C.3) allo stato attuale, non è possibile dare una definizione tecnica univoca del "reticolo di bonifica" (o della "rete di scolo di bonifica") in quanto la stessa è una individuazione di tipo amministrativo-gestionale e pertanto non è possibile accogliere la proposta di inserire tale definizione. La rete di bonifica sarà peraltro oggetto di uno specifico piano di assetto della rete di pianura;
 - C.4) l'osservazione viene recepita stralciando l'art. 12 bis (aree interessate da alterazione permanente dell'assetto geomorfologico e idrogeologico dei versanti) e tutti i riferimenti all'art. 12bis contenuti nelle Norme;
- D) gli errori materiali segnalati vengono corretti o superati con modifiche al testo nei punti indicati
- E) si provvede a stralciare le schede con relativa cartografia, dalla n. CD1 alla n. CD6, concernenti le "Aree a rischio attività estrattive, cave e discariche e depositi di terre derivanti da attività di scavo" e viene rivista la relativa parte descrittiva contenuta nella Relazione del Titolo I riconducendola ad una appendice conoscitiva alla relazione;
- F) con riferimento alla cartografia del Progetto di Piano relativa al Titolo II:

- F.1) si valuta di non poter estendere così come proposto le perimetrazioni fino al punto di confluenza per tutti i corsi d'acqua tra destra Samoggia e sinistra Lavino in quanto la scala di rappresentazione delle stesse non consente una riproduzione areale leggibile delle grandezze coinvolte;
 - F.2) in realtà tale spostamento non è casuale, visto che la rete di bonifica non è un ambito normato dal piano. Essa sarà oggetto di uno specifico piano di assetto della rete di pianura e pertanto nelle tavole di piano tale reticolo è stato tolto e inserito nelle tavole B allegate alla relazione. Per le stesse motivazioni tale modifica sarà successivamente effettuata anche nel PSAI;
 - F.3) si provvede a sostituire l'etichetta di "rio dei Bagni" con quella corretta di "rio Marzatore";
 - F.4) si provvede a sostituire l'etichetta di "fosso Manfredolo" con quella corretta di "rio Canalazzo";
- G) avendo valenza strategica in termini di pianificazione si coglie l'opportunità di aggiornare il programma degli interventi inserendo le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio afferente al rio Canalazzo;
- H) viene recepita l'indicazione di integrare il quadro conoscitivo, allegando alla relazione del Titolo I, la cartografia del dissesto elaborata a partire dai dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale;

Valutato inoltre:

- che alle osservazioni presentate per il territorio di competenza della Regione Emilia-Romagna, in considerazione del parere espresso dalla stessa Regione, possano essere formulate le risposte analiticamente riportate all'Allegato M;

Considerato infine:

- che in ragione dell'accoglimento del parere della Regione Emilia-Romagna e delle osservazioni è stato necessario apportare alcune modifiche agli elaborati del Progetto di Piano, ma tutte fanno riferimento al procedimento previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso:

- dato atto che nella seduta del 28.03.2008 il Comitato Tecnico ha concluso l'istruttoria per la formazione di detto piano;

Ritenuto in conclusione:

- che vi siano le condizioni per provvedere alla adozione del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della L.18 maggio 1989, n° 183, che risulta dal progetto di piano e dalle modifiche introdotte a seguito dei pareri formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la sopracitata deliberazione n° 362/2008 e dell'esame delle osservazioni sulla base del parere delle Regioni stesse con le medesime delibere, nonché dall'istruttoria svolta dal Comitato Tecnico;

su proposta del Presidente;

a voti unanimi e palesi;

delibera

a) di adottare il Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della L.18 maggio 1989, n° 183;

b) di dare atto che tale piano si compone dei seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante:

1. tavole e allegati relativi al Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti):
 - Relazione e programma degli interventi;
 - Allegato n.1: “Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio da frana”
 - Allegato n.2: “Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1”
 - Allegato n.3: “Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana”
 - tavola 1 “1.Carta del rischio nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;
 - Zonizzazioni Aree a Rischio perimetrate: schede dalla n. 2 alla n. 23, n. 173 e n. 174 e relativo programma di interventi per le aree a rischio da molto elevato (R4) ad elevato (R3) nel territorio del bacino montano

con relativa cartografia alla scala 1:5.000 per la Regione Emilia-Romagna;

N°Scheda	Località perimetrata	Comune	Provincia
02	Gessi	Zola Predosa	BO
03	Piastrella	Monte S.Pietro	BO
04	Calderino	Monte S.Pietro	BO
05	Rio Tradito	Monte S.Pietro	BO
06	Oca	Monte S.Pietro	BO
07	Mongiorgio	Monte S.Pietro	BO
08	Monte S. Giovanni	Monte S.Pietro	BO
09	Monte Pastore	Monte S.Pietro	BO
10	Monteveglia	Monteveglia	BO
11	Savigno	Savigno	BO
12	Vescogna	Savigno	BO
13	La Villa	Savigno	BO
14	Paoloni	Savigno - Zocca	BO - MO
15	Riva Bene	Savigno	BO
16	San Prospero	Savigno	BO
17	Tiola	Castello di Serravalle	BO
18	Monte Cervo	Sasso Marconi	BO
19	Tolè	Vergato	BO
20	Zocca	Zocca	MO
22	Montecorone	Zocca	MO
23	Montombraro	Zocca	MO
173	Guiglia	Guiglia	MO
174	Badia - Pilastrino	Monte S.Pietro	BO

- tavola 2 “2.Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;
- Zonizzazioni Carta delle Attitudini alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche perimetrata: schede dal n. A37 al n. A41 con relativa cartografia alla scala 1:5.000 per la Regione Emilia Romagna;

N°Scheda	Località perimetrata	Comune	Provincia
A37	Marina	Savigno, Castello di Serravalle	BO
A38	Oca via Piombaro	Monte S.Pietro	BO
A39	Cà Nova Marconi	Sasso Marconi	BO
A40	Savigno – Doccia	Savigno	BO
A41	Bazziganta	Monte San Pietro	BO

- tavola 3 “3. Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;
2. tavole e allegati relativi al Titolo II (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica):
- Relazione (fanno parte integrante della relazione le tavole dalla B.1 alla B.2 “Aree passibili di inondazione, aree di potenziale allagamento e sezioni trasversali di riferimento” in scala 1:25.000);
 - Programma degli interventi;
 - tavola A “localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato” in scala 1:50.000 per la corografia e 1:25.000 per i quadri;
 - tavole dalla 1.1 alla 1.2 “classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” in scala 1:30.000;
 - tavola 2.0 “quadro d’unione tavole” in scala 1:40.000;
 - tavole dalla 2.1 alla 2.12 “zonizzazione torrente Samoggia” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.13 alla 2.16 “zonizzazione torrenti Ghiaia di Serravalle e Ghiaia di Montecombraro” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.17 alla 2.24 “zonizzazione torrenti Lavino, Olivetta e Landa” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.25 alla 2.28 “zonizzazione corsi d’acqua collinari tra torrente Samoggia e torrente Lavino” in scala 1:5.000;
3. tavole e allegati relativi al Titolo III (Qualità dell’Ambiente Fluviale):
- Relazione;
4. i seguenti allegati tecnici (forniti su supporto informatico):
- Allegato Tecnico A, relativo al Titolo III:
 - Relazione;
 - tavole dalla 1 alla 8 “Analisi della consistenza delle fasce tampone e del grado di criticità funzionale” in scala 1:5.000;
 - Allegato Tecnico B, relativo alla Relazione Generale:
 - Relazione;
 - tavola “Carta degli elementi storici” in scala 1:35.000.

c) di dare atto che le perimetrazioni, le zonizzazioni e le norme previste dal Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia approvato dalla giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n° 1559 del 09.09.2002 e s.m.i. prevalgono,

fino alla approvazione del presente Piano, sulle perimetrazioni, zonizzazioni e norme in quest'ultimo previste per le medesime località;

e) di confermare che non sono previste misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 6-bis della L.18 maggio 1989, n° 183 essendo vigente nel territorio del bacino Samoggia il piano stralcio sopra citato;

d) di trasmettere, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.18 maggio 1989, n° 183 il Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per l'approvazione alla Regione Emilia-Romagna.

IL SEGRETARIO

Emanuele Burgin

IL PRESIDENTE

Marioluigi Bruschini

ALLEGATO K alla deliberazione C.I. 1/1 del 23.04.2008

Sintesi delle osservazioni pervenute alla Regione Emilia-Romagna

Oss. n. 1: Comune di Sala Bolognese

Chiede, con riferimento alla tavola 2.24 del Progetto di Piano per quanto riguarda l'abitato di Osteria Nuova e le sue immediate adiacenze, che si ritorni alla cartografia del piano precedente approvata il 16 novembre 2001, che già recepiva una specifica osservazione in tal senso (l'area con il Progetto di Piano risulta in buona parte in artt. 16 e 18 ed è interessata da previsioni urbanistiche introdotte con una variante al PRG vigente, approvata dalla Provincia di Bologna il 06.03.2007).

Per chiarezza della osservazione pervenuta, si specifica che la cartografia della versione 2001 era stata modificata in relazione alla realizzazione di una nuova strada sopraelevata rispetto al piano campagna.

Oss. n. 2: Studio Tecnico geom. Vittorio Marchi

Richiede modifica cartografica in loc. Bazziganta, compresa in U.I.E. classificata non idonea agli usi urbanistici nella tav.2 "Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano", con proposta di perimetrazione redatta seguendo la metodologia dell'Autorità di Bacino e firmata da tecnico abilitato.

Oss. n. 3 e 3 bis: Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

Presenta una richiesta di modifica cartografica alla perimetrazione con scheda 10, località Monteveglio, Comune di Monteveglio, relativa alla zona A, corredata da una relazione geologica redatta seguendo la metodologia dell'Autorità di Bacino e firmata da tecnico abilitato.

Oss. n. 4: Unindustria Bologna

Chiede la rielaborazione del Progetto di Piano relativamente alla individuazione delle aree a rischio da frana ed a rischio idraulico in conformità ed aderenza alla normativa vigente, lo stralcio dell'articolo 12 bis delle Norme, ovvero, in subordine, la sua rielaborazione e lo stralcio delle "Zonizzazioni Aree a rischio attività estrattive, cave e discariche e depositi di terre derivanti da attività di scavo", ovvero, in subordine, la loro rielaborazione, in quanto tali zonizzazioni e le relative nuove disposizioni normative appaiono illegittimamente

incidenti sulla pianificazione territoriale ed urbanistica e territoriale generale e settoriale (PTCP, PIAE, PAE e PSC) vigente e del tutto incongrue rispetto alla disciplina in materia di attività estrattiva (L.R. 17/91 e smi). Infatti tali disposizioni, che risultano immediatamente vincolanti, impongono l'analisi di rischio per le aree interessate da alterazioni geomorfologiche ed idrogeologiche per attività estrattive, in quanto ritenute elementi di pericolosità potenziale originati da attività umane e sono suscettibili di apportare varianti agli strumenti pianificatori di livello sia provinciale sia comunale, motivo per cui avrebbero richiesto l'espletamento delle procedure di adozione e approvazione previste dalla L.R. 20/2000, dato il particolare valore di piano di settore del PTCP del Progetto di Piano, giusto quanto disposto dall'art. 1.4 e dall'art. 6.11 del vigente PTCP, o quanto meno l'attivazione di forme adeguate di partecipazione e chiarificazione sugli aspetti procedurali.

Inoltre la disciplina di cui all'art. 12 bis appare generica ed imprecisata sotto il profilo contenutistico e temporale e potenzialmente abnorme per conseguenze, riguardando non solo attività future ma anche attività di cava già concluse o in esercizio e quindi già assoggettate a disciplina pianificatoria normativa e convenzionale.

L'illegittima incidenza sulla disciplina degli strumenti di settore e delle relative convenzioni estrattive risulta ancor più evidente se si considerano gli ulteriori obblighi che si intendono porre a carico degli esercenti di cava e dei proprietari dei terreni: l'attuazione di un precisato programma di monitoraggio, non previsto dalla normativa vigente, che pure assegna precisi obblighi anche finanziari per l'adempimento di tutte le opere di sistemazione, per il quale non viene fissata una durata temporale precisa, essendo legata al raggiungimento di condizioni di equilibrio naturali. Indeterminati inoltre risultano inoltre i soggetti deputati all'effettuazione del programma e gli enti titolari della medesima competenza.

Infine illegittima appare l'imposizione della sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari e contenente oneri ed obblighi in capo al proprietario riferiti alla manutenzione successiva alla conclusione dell'attività estrattiva.

Oss. n. 5: Italcementi S.p.A

Chiede lo stralcio la norma riportata al paragrafo 9.1 "durata del piano di monitoraggio e manutenzione" della scheda n. CD 3 "zonizzazione aree a rischio attività estrattive, discariche e depositi di terre derivanti da attività di scavo", in quanto la durata ivi prescritta va oltre la cessazione dell'attività estrattiva e il recupero ambientale e considerato

che i contenuti della norma sembrano travalicare la disciplina urbanistica individuata dalla legge quadro 18 maggio 1898, n. 183. Chiede inoltre che venga recepito quanto indicato nella convenzione dallo stesso stipulata con il Comune di Zocca in data 7 dicembre 2004, in qualità di esercente della miniera denominato Monte Montanara sita nei comuni di Zocca - MO e Guiglia – MO. In tale convenzione, infatti, si regola la residua attività mineraria disciplinando anche la dismissione dell'attività estrattiva; è prevista altresì la predisposizione da parte dell'osservante di un progetto di adeguamento di regimazione idraulica e suo mantenimento, previa specifica verifica così come previsto dalla normativa vigente.

Oss. n. 6: Comune di Bologna, Settore Ambiente e Verde Urbano

L'osservante confronta e rileva le principali differenze tra il progetto di piano adottato e il piano attualmente in vigore in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale comunale (il PRG vigente e il PSC recentemente adottato), senza peraltro richiedere alcuna modifica al progetto.

ALLEGATO L alla deliberazione C.I. 1/1 del 23.04.2008

Parere della Regione Emilia-Romagna sulle osservazioni pervenute

Oss. n. 1: Comune di Sala Bolognese

accoglibile, in quanto il manufatto sopraelevato costituisce un elemento morfologico da considerare nell'individuazione delle fasce di tutela ribadendo quanto già espresso con delibera di Giunta Regionale n.2374 del 12.11.2001; si invita pertanto l'Autorità di Bacino a valutare tale aspetto.

Oss. n. 2: Studio Tecnico geom. Vittorio Marchi

accoglibile, sulla base della documentazione tecnica pervenuta, visto l'assetto geomorfologico dei luoghi e considerato lo stato di attività dei movimenti gravitativi; si invita l'AdB a riconsiderare tale perimetrazione anche attraverso ulteriori verifiche di campagna.

Oss. n. 3 e n. 3 bis: Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

accoglibile, sulla base della documentazione tecnica pervenuta e delle verifiche di campagna, visto l'assetto geomorfologico dei luoghi e considerato lo stato di attività dei movimenti gravitativi, si invita l'AdB, anche a seguito di ulteriori verifiche, a considerare la perimetrazione proposta.

Oss. n. 4: Unindustria Bologna

parzialmente accoglibile:

non accoglibile per contenuto: le innovazioni pianificatorie e disciplinari rispondono anche agli obiettivi e alle finalità di piano, ovvero la individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misura di salvaguardia con finalità di difesa e di consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché di difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto, in questo caso potenzialmente introdotti a seguito della alterazione permanente dei versanti originata da attività antropica.

accoglibile per procedura: poiché l'insieme della legislazione attualmente in vigore non presenta una convalidata univoca interpretazione, essendo il titolo III del Dlgs 152/06 in fase transitoria e di aggiornamento.

Si invita quindi la AdB a valutare l'opportunità di rimandare le innovazioni pianificatorie contenute nel titolo I del progetto di piano a un successivo momento pianificatorio, mantenendo in questo

aggiornamento quanto direttamente collegato all'obiettivo di omogeneizzazione al PSAI.

Si invita altresì la AdB a rivedere la norma e a chiarire in maniera dettagliata gli aspetti evidenziati dall'osservante nella Relazione Tecnica e nelle schede.

Oss. n. 5: Italcementi S.p.A

accoglibile per le motivazioni indicate nella precedente osservazione 4.

Oss. n. 6: Comune di Bologna, Settore Ambiente e Verde Urbano

si prende atto, in quanto non trattasi di osservazione vera e propria.

ALLEGATO M alla deliberazione C.I. 1/1 del 23.04.2008
Risposte alle osservazioni pervenute
sulla base del parere della Regione Emilia-Romagna

Oss. n. 1: Comune di Sala Bolognese

non accolta. La fascia di pertinenza fluviale è stata ridefinita in base ai criteri e alle metodologie utilizzate nel PSAI e ampiamente spiegati nella relazione di cui al titolo II del progetto di piano: “lungo i tratti arginati le fasce di pertinenza fluviale costituiscono la porzione di territorio più esposta al rischio idraulico sia diretto (nei casi di sormonto arginale) che residuo (per la potenziale compromissione della funzione di contenimento dovuta a sifonamenti, scalzamenti o sfiancamenti degli argini). La pertinenza fluviale lungo i tratti arginati è una fascia regolare con larghezza valutata dal piede esterno dell'argine in base alla larghezza dell'alveo (area interna ai due argini), all'altezza degli argini sul piano di campagna e ai livelli idrici raggiunti dal corso d'acqua per piene con TR di 100-200 anni” (cap.3.4. relazione).

Nel caso in esame, la altezza media dell'argine sul piano campagna in questo tratto va da circa 4,5 a 7 metri da p.c., e l'area oggetto di osservazione è sottoposta a rischio derivante da sormonto già per piene con TR=25 anni (classificata quindi, con metodo PSAI, anche come area ad alta probabilità di inondazione).

Inoltre, sulla base di valutazioni effettuate a seguito di specifici sopralluoghi si è potuto rilevare che il manufatto stradale preso a riferimento per la specifica osservazione presentata nella versione approvata il 16 nov 2001 del piano non risulta realizzato sopraelevato rispetto al p.c. per un'altezza tale da costituire barriera morfologica bastante ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell'area interessata. Per quanto riguarda gli “altri accorgimenti tecnici da prevedere nei rispettivi strumenti urbanistici...” indicati nella stessa osservazione sopra citata, si è constatata la presenza di ostacoli artificiali lineari ma non sufficientemente continui per i fini idraulici di cui sopra.

Oss. n. 2: Studio Tecnico geom. Vittorio Marchi

accolta. La documentazione trasmessa risulta conforme alla metodologia prevista dal Piano per le verifiche di pericolosità e di rischio. Dalla verifica, eseguita preliminarmente mediante l'analisi della documentazione inviata e analisi fotogeologica e poi direttamente

con rilievo di campagna, è risultato che la zonizzazione oggetto dell'osservazione è condivisibile. Le aree in dissesto presenti e le loro aree di possibile evoluzione non interferiscono né direttamente né potenzialmente con l'intervento urbanistico in progetto.

Tuttavia si rileva lo stato di precarietà di diversi tratti della viabilità di accesso all'area in esame esterne alla perimetrazione, in passato oggetto di numerosi interventi di consolidamento che, tuttavia, a causa delle notevoli dimensioni dei fenomeni gravitativi presenti, non hanno risolto definitivamente le problematiche presenti. Per tale ragione, come anche riportato nella scheda di valutazione del rischio, in fase di esecuzione dell'intervento urbanistico sarà fondamentale realizzare un'ideale rete di regimazione delle acque superficiali e di smaltimento delle acque di scarico, per evitare di alimentare i movimenti franosi situati più a valle. A tale proposito sembrerebbe opportuno convogliare le suddette reti fino alla testata del Rio Bazziganta a nord dell'area in esame, studiando un percorso che rispetti le pendenze naturali e che non inneschi fenomeni di erosione.

Oss. n. 3: Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

accolta. La documentazione tecnica trasmessa appare esauriente ai fini della richiesta di modifica della Scheda n. 10 "Monteveglio". Nel caso specifico per quanto riguarda l'area A, attualmente classificata come zona 1 (area in dissesto) nel vigente Piano Stralcio, classificazione che era stata confermata nel Progetto di Revisione Generale.

Le indagini eseguite, che hanno compreso un accurato rilievo geomorfologico e l'esecuzione di un carotaggio continuo fino alla profondità di 15 m dal piano campagna, hanno messo in evidenza l'assenza di chiari indizi o evidenze di attività geomorfologica sul versante a monte degli edifici sede del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio. In particolare la stratigrafia del carotaggio ci mostra la presenza di uno strato superficiale di poco più di 3 m di un detrito argilloso forse derivante dall'accumulo di movimenti gravitativi superficiali o forse derivante dall'alterazione del substrato roccioso. Al di sotto di questo strato superficiale è stato rinvenuto il substrato in posto costituito da argille varicolori molto consistenti con inclusi lapidei di varie dimensioni.

Pertanto si ritiene condivisibile la proposta di riclassificazione della suddetta area in dissesto, insieme alla relativa area di possibile evoluzione, come zona 4 (Area da sottoporre a verifica), in quanto, come già detto in precedenza, non si sono rilevati evidenze o indizi certi di attività geomorfologica, situazione confermata anche dallo stato di conservazione degli antichi edifici presenti al piede del versante.

Oss. n. 4: Unindustria Bologna

accolta in ragione delle motivazioni procedurali espresse nel parere della Regione Emilia-Romagna, con conseguente stralcio dell'art.12 bis e delle perimetrazioni e relative schede, riservando l'opportunità di affrontare tale tematica in un successivo momento pianificatorio.

In relazione agli aspetti specifici evidenziati dall'osservante si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

- a. in relazione alla mancanza di una definizione puntuale degli interventi da realizzare per raggiungere le condizioni di stabilità e di sicurezza dei versanti: gli interventi giudicati idonei alla messa in sicurezza dei versanti, ove necessari, sono stati indicati nelle schede relative alle perimetrazioni in maniera generica o non indicati del tutto, in quanto l'obiettivo di questa attività era l'individuazione delle situazioni di rischio e l'indicazione delle azioni metodologiche per mitigarle e monitorarle. Indicazioni specifiche e di carattere progettuale in rapporto agli interventi di messa in sicurezza necessitano di indagini e rilievi più approfonditi che non rientrano nelle finalità di questa fase di lavoro.
- b. in relazione alla mancanza di una definizione puntuale del programma di monitoraggio: la mancanza di una definizione puntuale del programma di manutenzione deriva dal punto precedente poiché, affinché il programma di monitoraggio e manutenzione delle opere di ripristino risulti funzionale, a ogni particolare intervento deve corrispondere un'azione di monitoraggio ed eventualmente di manutenzione avente cadenze temporali e caratteristiche differenti;
- c. in relazione alla mancanza della definizione dei tempi necessari per raggiungere le condizioni di stabilità e sicurezza dei versanti e alla presunta illegittimità della richiesta della necessità di un atto unilaterale d'obbligo contenente oneri in capo al proprietario in relazione alla manutenzione delle aree anche dopo il termine dell'attività estrattiva: le aree di cava, le discariche di rifiuti solidi urbani e le aree di deposito e stoccaggio di inerti provocano profonde alterazioni negli equilibri naturali raggiunti in migliaia di anni attraverso l'avvicinarsi di processi e cicli geomorfologici. La "risistemazione ambientale" è un'operazione complessa nella quale, oltre a essere necessaria una attenta progettazione ed esecuzione degli interventi di "ripristino", si richiede la costante verifica dell'efficacia delle opere realizzate. La peculiarità degli interventi di ripristino e l'elevata artificialità dei territori oggetto

degli interventi di sistemazione fanno sì che questi siti possano in alcuni casi presentare, anche a ripristino ultimato, quote di pericolosità residua, soprattutto a causa dei precari equilibri geostatici e al fatto che la loro stabilità dipende dallo stato di efficienza delle opere e dei presidi. A fronte di tale situazione, in relazione alla particolarità sia dei luoghi che delle opere di ripristino, appare impossibile definire a priori il tempo necessario affinché si ripristinino le condizioni di stabilità dei versanti interessati dalle suddette attività. Da questa situazione discende la richiesta della definizione di un atto unilaterale d'obbligo, allo scopo di mantenere alta l'attenzione su questi siti anche al termine delle attività che hanno generato l'alterazione degli equilibri geomorfologici;

- d. in merito alla non correttezza del richiamo costante agli obblighi derivanti dall'art. 2051 del Codice Civile in tema di responsabilità per cose in custodia: il richiamo all'art. 2051 del Codice Civile appariva necessario, in quanto, come ricordato in precedenza, le attività in questione comportano gradi talmente elevati di artificializzazione delle aree, tali da ritenere che, solamente in casi molto particolari, fenomeni di dissesto idrogeologico che si inneschino in queste aree possano ritenersi "naturali" e non possano essere ricondotti alle alterazioni degli equilibri geomorfologici causati dalle medesime attività.

Oss. n. 5: Italcementi S.p.A

accolta in relazione all'accoglimento della osservazione 4.

Oss. n. 6: Comune di Bologna, Settore Ambiente e Verde Urbano

si prende atto in quanto non trattasi di osservazione vera e propria.
